



CENTRO STUDI E FORMAZIONE PROFESSIONALE E.S.S.E.

SCHEMA UNICO DI REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

(ai sensi della Legge 4/2013 e Linee Guida MIMIT 18.12.2025)

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina il sistema di formazione permanente obbligatoria degli iscritti.
2. La formazione continua costituisce requisito essenziale per:
 - il mantenimento dell'iscrizione;
 - il rilascio delle attestazioni di qualità (ove previsto);
 - la tutela dell'utenza;
 - il rispetto dei principi della Legge 4/2013.
3. Il sistema formativo è ispirato ai principi di:
 - qualità,
 - trasparenza,
 - verificabilità,
 - tracciabilità.

ART. 2 – OBBLIGO FORMATIVO ANNUALE

1. Ogni iscritto è tenuto a maturare **almeno 20 Crediti Formativi Professionali (CFP) per anno solare**.
2. **Almeno 5 CFP devono riguardare materie deontologiche, etiche o normative.**
3. L'obbligo decorre dalla data di iscrizione.
4. Il mancato assolvimento comporta l'attivazione del procedimento disciplinare.

ART. 3 – STRUTTURA DEI CREDITI FORMATIVI

1. Unità di misura

1 ora di formazione = 1 CFP



2. Ripartizione minima

Tipologia	Percentuale minima
Formazione tecnica specialistica	50%
Aggiornamento normativo	20%
Deontologia ed etica	25%
Competenze trasversali	5%

ART. 4 – ATTIVITÀ FORMATIVE RICONOSCIUTE

Sono riconosciute le seguenti attività:

A) Formazione strutturata

- Corsi in presenza
- Webinar tracciati
- Master
- Seminari tecnici
- Convegni specialistici

B) Formazione interna certificata

- Workshop tecnici
- Tavoli di studio
- Laboratori professionali

C) Attività qualificanti

- Docenza (max 30% CFP annui)
- Pubblicazioni tecniche
- Relazioni in convegni

ART. 5 – CRITERI DI ACCREDITAMENTO DEGLI EVENTI

Un evento è accreditabile se:

- ✓ Indica obiettivi formativi
- ✓ Specifica contenuti e programma



- ✓ Riporta durata effettiva
- ✓ Prevede verifica presenza
- ✓ Rilascia attestato nominativo

Per la formazione online è richiesta:

- Tracciabilità accessi
- Verifica apprendimento (test o quiz)
- Report finale generato dal sistema

ART. 6 – REGISTRO DELLA FORMAZIONE

L'Associazione istituisce:

Registro Annuale Formazione Iscritti

Il Registro deve contenere:

- nominativo iscritto;
- CFP maturati;
- tipologia evento;
- ente organizzatore;
- documentazione probatoria.

Conservazione minima: 5 anni.

ART. 7 – DICHIARAZIONE ANNUALE

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, l'iscritto deve trasmettere:

- dichiarazione CFP maturati;
- attestati;
- eventuale documentazione integrativa.

L'Associazione procede a verifica formale.

ART. 8 – SISTEMA DI CONTROLLO E VIGILANZA

1. È previsto controllo a campione su almeno il 10% degli iscritti.



2. In caso di irregolarità:

- richiesta integrazione entro 30 giorni;
- eventuale attivazione procedimento disciplinare.

3. Il Centro Studi ESSE può effettuare audit periodici.

ART. 9 – ESCLUSIONI ED ESONERI

Sono ammesse riduzioni in caso di:

- maternità/paternità;
- malattia certificata;
- gravi impedimenti documentati.

La richiesta deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 – REGIME SANZIONATORIO

In caso di mancato adempimento:

- 1** Richiamo scritto
- 2** Termine integrativo (max 90 giorni)
- 3** Sospensione dall'elenco
- 4** Decadenza iscrizione

Se l'Associazione rilascia attestazioni, può essere sospesa la facoltà di rilascio.

ART. 11 – FORMAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI DI QUALITÀ (SEZIONE II)

Per le associazioni che rilasciano attestazioni:

1. Il sistema formativo deve essere:
 - strutturato,
 - formalizzato,
 - verificabile,
 - coerente con la figura professionale.

2. Deve essere prevista:



- verifica delle competenze iniziali;
- aggiornamento obbligatorio tracciato;
- commissione di valutazione.

ART. 12 – COORDINAMENTO CON IL CENTRO STUDI ESSE

Le associazioni aggregate:

- adottano il presente Regolamento;
- comunicano annualmente i dati formativi al Centro Studi;
- collaborano in caso di controllo MIMIT.

Il Centro Studi può fornire:

- modelli standard;
- piattaforme formative;
- supporto audit;
- corsi centralizzati.

ART. 13 – TRASPARENZA

Sul sito istituzionale devono essere pubblicati:

- obblighi formativi;
- modalità di aggiornamento;
- criteri di attribuzione crediti;
- eventuali sospensioni.

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e si applica a tutti gli iscritti.

L'Associazione